



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA  
Provincia di Udine

Via 2 giugno 22

Ufficio segreteria, attività culturali e economato

P. IVA 00524150307 - ☎ 0431382805 - 📠 0431382820 - ✉ [segreteria@com-terzo-di-aquileia.regione.fvg.it](mailto:segreteria@com-terzo-di-aquileia.regione.fvg.it)

***REGOLAMENTO***

***PER***

***LA CONCESSIONE IN USO***

***DELLE SALE COMUNALI***

## *Sommario*

- ART. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 3
- ART. 2 - Soggetti beneficiari	pag. 3
- ART. 3 - Attività per le quali le sale possono essere concesse	pag. 3
- ART. 4 - Modalità di richiesta per l'utilizzo dei locali	pag. 3
- ART. 5 - Priorità	pag. 4
- ART. 6 - Utilizzo dei locali	pag. 4
- ART. 7 - Tariffe	pag. 4
- ART. 8 - Casi di gratuità	pag. 4
- ART. 9 - Risarcimento danni	pag. 5

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione un uso di sale di proprietà comunale.

**ART. 2**  
**SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Le sale pubbliche del Comune di Terzo di Aquileia possono essere concesse in uso a:
  - a. Associazioni, gruppi organizzati, enti, istituzioni e partiti politici che hanno la loro sede sul territorio comunale o che comunque su di esso svolgono parte preponderante della loro attività;
  - b. Associazioni, gruppi organizzati, enti, istituzioni e partiti politici che, pur non avendo le caratteristiche di cui alla lett. A), svolgono attività che comunque coinvolgono anche il territorio comunale;
  - c. Associazioni, gruppi organizzati, enti, istituzioni e partiti politici con caratteristiche diverse da quelle previste dalle lettere a) e b).
2. I soggetti di cui al precedente comma non possono avere fini di lucro.
3. Le sale pubbliche del Comune di Terzo di Aquileia possono essere concesse in uso anche ad enti con fini di lucro.

**ART. 3**  
**ATTIVITA' PER LE QUALI LE SALE POSSONO ESSERE CONCESSE**

1. Le sale pubbliche del Comune di Terzo di Aquileia possono essere concesse per iniziative:
  - a. Non aventi fini di lucro;
  - b. Aventi fini di lucro.
2. L'Amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di valutare il tipo di iniziativa e di negare la concessione quando:
  - a. L'iniziativa proposta risulta non consona al prestigio ed alle funzioni istituzionali del Comune;
  - b. L'iniziativa proposta risulta incompatibile con le caratteristiche dei locali;
  - c. La sala richiesta risulta impegnata per altre manifestazioni;
  - d. Non è possibile reperire il personale di sorveglianza.

**ART. 4**  
**MODALITA' DI RICHIESTA PER L'UTILIZZO DEI LOCALI**

1. I soggetti di cui all'art. 2 che abbiano intenzione di ottenere la concessione dell'uso di una delle sale del Comune devono farne richiesta al Sindaco, presentando tale istanza su apposito modulo (allegato A) nel periodo compreso tra il trentesimo ed il settimo giorno antecedente a quello in cui è programmata l'iniziativa per la quale la richiesta è presentata.

2. Il termine di cui al comma precedente non si applica ai gruppi politici presenti in Consiglio comunale che chiedano l'uso delle sale per lo svolgimento di attività istituzionali collegate al mandato amministrativo.
3. Il Sindaco decide insindacabilmente informando l'interessato sull'esito della domanda, motivando l'eventuale diniego.

#### **ART. 5** **PRIORITA'**

1. Nel caso in cui più soggetti di cui all'art. 2) chiedano la concessione in uso della stessa sala per lo stesso periodo e non sia possibile arrivare ad un accordo tra di loro, la sala verrà concessa al soggetto che ha presentato la domanda in data anteriore.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma precedente abbiano presentato la domanda nella stessa data, la sala verrà assegnata secondo il seguente ordine di priorità:
  - a. Soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett a);
  - b. Soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b);
  - c. Soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c)
  - d. Soggetti di cui all'art. 2, comma 3.

#### **ART. 6** **UTILIZZO DEI LOCALI**

1. Gli utenti possono accedere alle sale del Comune negli orari assegnati ed alla presenza di un responsabile che si rende garante del mantenimento dell'ordine e del decoro dei locali utilizzati.
2. Essi devono assicurare il corretto utilizzo delle attrezzature e dei mobili collocati nelle sale che non possono essere spostati o rimossi senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

#### **ART. 7** **TARIFFE**

1. Le tariffe per le concessioni in uso delle sale sono determinate con delibera della Giunta comunale.
2. Le tariffe devono essere differenziate fra i vari soggetti di cui all'art. 2 e devono comunque essere crescenti partendo dai soggetti di cui al comma 1, lett. a).
3. Le tariffe devono, inoltre, essere differenziate anche a seconda del tipo di attività, ai sensi dell'art. 3, comma 1), per la quale la sala è richiesta ed in ragione dell'eventuale utilizzo o meno dell'impianto di riscaldamento.

#### **ART. 8** **CASI DI GRATUITA'**

1. Le sale vengono concesse gratuitamente per lo svolgimento delle attività istituzionali collegate al mandato amministrativo promosse da gruppi politici presenti in Consiglio comunale.

2. Ove ne facciano richiesta, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) hanno diritto di utilizzare una delle sale gratuitamente due volte l'anno per svolgere attività comunque rientranti in quelle dell'art. 3, comma 1, lett. a).

**ART. 9**  
**RISARCIMENTO DANNI**

Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi ed agli impianti. In caso di inadempienza, si procede alla stima dei danni ed alla denuncia all'Autorità competente.

\*\*\*\*\*

1. Approvato con atto consiliare n. **39** dd. **15.12.1999**;
2. Modificato con atto consiliare n. **04** dd. **26.02.2001**;